

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n.591,

Vista la legge 26 marzo 1990, n.62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Considerato che la Lotteria Italia 2004 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. "Affari tuoi";

Visto il proprio decreto n. 2004/49564/COA LTT del 6 settembre 2004, pubblicato nella G.U. n.225 del 24.9.2004, concernente le modalità tecniche di svolgimento della Lotteria Italia 2004 nonché le modalità di assegnazione dei premi messi in palio nella suddetta trasmissione televisiva;

Considerato che, al fine di incentivare ulteriormente la vendita dei biglietti, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione di premi aggiuntivi oltre quelli già previsti dal citato decreto del 6 settembre 2004;

D E C R E T A

Art.1

A decorrere dal 25 ottobre 2004, le somme non assegnate nel corso di ogni puntata della trasmissione televisiva "Affari Tuoi", secondo quanto previsto dall'art.8, comma 9, del decreto 49564/COA LTT del 6.9.2004, pari ad euro 10.000,00 o 15.000,00, verranno attribuite a biglietti, nel numero di uno per puntata, individuati previa estrazione del relativo codice, tra quelli forniti con le modalità di cui al 3° comma del citato articolo 8.

Qualora nella puntata di riferimento il giocatore della lotteria vincessesse l'intero montepremi in palio pari ad € 20.000,00, il biglietto preventivamente estratto non conseguirà alcun premio e, pertanto, parteciperà a tutte le successive estrazioni.

Art.2

Le richieste di pagamento dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all' 4 del citato decreto del 6 settembre 2004 e dei premi di cui al presente decreto.

Art.3

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giorgio Tino

Roma, li 19 ottobre 2004

Pubblicato nella G.U. (serie generale)
n. 262 dell'8 novembre 2004